

PROCEDURA WHISTLEBLOWING
(Approvata dal CdA del)

1. Riferimenti normativi

D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 “Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la **protezione delle persone che segnalano violazioni** del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

2. Scopo/obiettivo del documento

Fornire indicazioni per la presentazione delle segnalazioni per violazioni di specifiche normative nazionali e dell'Unione Europea - ai sensi dell'art. 5, comma 1 lett. e) del D. Lgs. n. 24/2023 - e sulla loro corretta gestione in Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. (anche definita nel proseguito SAS)

3. Finalità della segnalazione

Tutela dell'interesse pubblico o dell'integrità di Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A..

Il Whistleblowing non costituisce uno strumento per tutelare interessi personali.

4. Chi è il Whistleblower/Segnalante

E' la persona che **segnala**, divulga ovvero denuncia alla SAS e/o all'Autorità giudiziaria o contabile (di seguito persona segnalante) **violazioni di disposizioni normative** nazionali o dell'Unione europea che **ledono l'interesse pubblico** o l'integrità dell'Organizzazione, **di cui è venuta a conoscenza nel contesto lavorativo**.

5. Chi può segnalare

Sono legittimate a segnalare le persone che **operano nel contesto lavorativo** di Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A., in qualità di:

- dipendenti di SAS;
- azionisti di SAS;
- lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso SAS;
- collaboratori che forniscono beni e servizi o che svolgono la propria attività lavorativa presso SAS;
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso SAS;
- volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso SAS;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso SAS.

6. Quando si può segnalare

- quando il rapporto giuridico è in corso;
- durante il periodo di prova;

- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (es. pensionati, risoluzione del rapporto per collaboratori, professionisti e società che svolgono un incarico presso SAS).

7. Cosa si può segnalare

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- illeciti commessi in violazione della normativa dell'Unione europea relativa ai seguenti settori:
 - appalti pubblici;
 - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti;
 - tutela dell'ambiente;
 - radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - salute pubblica; protezione dei consumatori;
 - tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

La segnalazione può avere ad oggetto anche:

- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
- i fondati sospetti.

8. Cosa non si può segnalare

Non si possono segnalare:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (ad es. segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra segnalante e un altro lavoratore);
- violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che

costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto, in quanto già garantiscono apposite procedure di segnalazione (ovvero discipline speciali che regolano il whistleblowing in specifici settori);

- violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Non possono essere segnalate con le modalità oggetto della presente procedura:

- le notizie palesemente prive di fondamento;
- le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico;
- le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio).

9. Elementi necessari della segnalazione

E' necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la valutazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e a gestire le segnalazioni.

E' necessario in particolare che risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;

- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

E' utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

10. Come si può segnalare

Attraverso il canale interno, il canale esterno (gestito da ANAC), le divulgazioni pubbliche, la denuncia all'Autorità giurisdizionale (giudiziaria o contabile), descritte nel seguito.

11. Le misure di protezione

Costituiscono misure di protezione in favore del Segnalante:

- ***La Tutela della riservatezza***

Vi è divieto di rivelare l'identità del segnalante, senza il consenso espresso dello stesso, a persone diverse dal RPCT o da quelle competenti a dar seguito alle segnalazioni, durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione, ivi compreso l'eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre autorità.

I dati identificativi del segnalante che utilizza il canale di segnalazione interno implementato dalla Società vengono criptati e tali rimangono al momento della segnalazione.

La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi di cui agli artt. 22 e ss. della L. 241/90 e al diritto di accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e ss. del D. Lgs. 33/2013.

Il divieto suddetto si riferisce non solo al nominativo del segnalante ma anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione,

ivi inclusa la documentazione ad essa allegata, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

L'identità del segnalante è tutelata anche nel procedimento penale, contabile e disciplinare fino al termine indicato nel D. Lgs. n. 24/2023. E' tutelata anche l'identità del facilitatore, del segnalato (c.d. persona coinvolta) e della/e persona/e menzionata/e nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023, è consentito rivelare l'identità del segnalante previa comunicazione scritta delle ragioni alla base della rivelazione dei dati relativi alla sua identità e previo consenso espresso del segnalante medesimo.

Ciò è consentito:

- laddove nell'ambito di un procedimento disciplinare avviato nei confronti del presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare;
- nel caso in cui nella gestione delle procedure di segnalazione interna ed esterna la rivelazione dell'identità del segnalante sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

- *La Protezione dalle ritorsioni*

Il Segnalante non subirà alcuna discriminazione o ritorsione (neanche tentata o minacciata) per effetto della Segnalazione e non sarà tollerata alcuna condotta assunta in tal senso nei confronti del Segnalante.

Nel dettaglio con discriminazione o ritorsioni si fa riferimento a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- retrocessione di grado o mancata promozione;
- mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa note di demerito o referenze negative;
- adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari;
- inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale;
- conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;

- annullamento di una licenza o di un permesso;
- richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Qualsiasi atto di ritorsione è nullo. L'onere di provare che tali condotte siano motivate da ragioni estranee alla Segnalazione è a carico di SAS.

I Segnalanti che ritengano di aver subito una ritorsione possono comunicare la circostanza all'ANAC, che può incaricare gli organi competenti (Ispettorato del Lavoro/Ispettorato per la funzione Pubblica) di svolgere le relative indagini e verifiche.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti del Segnalante può essere, altresì, denunciata alla funzione risorse umane e agli organi competenti (Ispettorato nazionale del lavoro/Ispettorato funzione Pubblica) per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal Segnalante, anche all'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

SAS si riserva il diritto di adottare le opportune azioni contro chiunque attui, o minacci di realizzare, atti di ritorsione contro i Segnalanti o gli altri soggetti destinatari della presente Procedura.

- ***Le Limitazioni di responsabilità***

Non è punibile la persona che rileva o diffonde informazioni sulle violazioni

- coperte dall'obbligo di segreto;

- relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali;
- riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata.

Quando ricorrono le ipotesi di cui sopra, è esclusa altresì ogni responsabilità anche di natura civile o amministrativa.

- **Le Misure di sostegno**

Consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

L'ANAC gestisce l'elenco degli Enti del Terzo settore che forniscono al segnalante misure di sostegno.

Non è possibile la rinuncia o la transazione dei diritti e dei mezzi di tutela previsti dal D.lgs. n. 24/2023, salvo che siano effettuate nelle sedi protette di cui all'art. 2113, comma 4, del codice civile (giudiziarie, amministrative sindacali).

12. Perdita delle tutele

Le tutele non sono garantite e alla persona **segnalante** o denunciante è **irrogata una sanzione disciplinare** quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i **reati di diffamazione o di calunnia** o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o

contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di **dolo o colpa grave**.

13. A chi si applicano le misure di protezione:

Il Segnalante beneficia della protezione se:

- al momento della segnalazione ha fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere e rientrino nell'ambito oggettivo della presente Procedura;
- la segnalazione è effettuata in base a quanto previsto nella presente Procedura.

I motivi che hanno spinto il Segnalante a fare la segnalazione sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Le misure di protezione disposte dalla normativa si applicano:

- alla persona segnalante;
- al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto

lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

- agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Non sarà possibile applicare le misure di protezione prima descritte nel caso sia impossibile individuare chi debba esserne destinatario.

14. Trattamento dati personali e diritti dell'interessato

Le informazioni ed ogni altro dato personale acquisiti sono trattati, anche nel contesto della Piattaforma per la gestione delle segnalazioni, nel rispetto del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR).

In particolare, SAS garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza ed alla sicurezza dei dati.

Le segnalazioni non potranno essere utilizzate oltre quanto necessario per dare seguito alle stesse e comunque non oltre il termine di conservazione previsto.

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, ed in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

SAS informa che i dati personali dei Segnalanti e di altri soggetti eventualmente coinvolti, acquisiti in occasione della gestione delle segnalazioni, saranno trattati in piena conformità a quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Il trattamento dei dati personali è effettuato ai soli fini di dare esecuzione alle procedure stabilite nella presente Procedura e, dunque, per la corretta gestione delle segnalazioni ricevute, oltre che per l'adempimento di obblighi di legge o regolamentari nel pieno rispetto della riservatezza, dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati.

I dati personali contenuti nelle segnalazioni potranno essere comunicati dal responsabile della gestione delle segnalazioni agli organi sociali competenti, alle funzioni interne eventualmente di volta in volta competenti ai fini dell'attivazione delle procedure necessarie a garantire, in conseguenza della segnalazione, idonea tutela giudiziaria e/o disciplinare nei confronti del/i soggetto/i segnalato/i, laddove dagli elementi raccolti e dagli accertamenti effettuati emerga la fondatezza delle circostanze segnalate.

Nel corso delle attività volte a verificare la fondatezza della segnalazione sono adottate tutte le misure necessarie a proteggere i dati dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita e dalla divulgazione non autorizzata.

15. Canale di segnalazione interno

Il canale interno è prioritario rispetto a quello esterno.

Le segnalazioni interne possono essere effettuate:

- in forma scritta, mediante piattaforma informatica Whistleblowing PA all'indirizzo <https://serviziusiliarisicilia.whistleblowing.it> i dati identificativi del segnalante che utilizza la piattaforma interna implementata dalla Società vengono criptati e tali rimangono al momento della segnalazione
- in forma orale, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto da chiedere e fissare per il tramite della piattaforma.

Il segnalante, in ogni caso, ha la facoltà di scegliere se segnalare in forma anonima o piuttosto compilare il campo dati anagrafici.

Qualora la segnalazione interna sia inviata, per errore, con una modalità diversa (es. PEC) ad un soggetto diverso da quello individuato e autorizzato da SAS per la gestione delle segnalazioni Whistleblowing (RPCT), e laddove il segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata “segnalazione whistleblowing” e va trasmessa- dal soggetto al quale erroneamente è stata inviata, entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento al RPCT nominato gestore delle segnalazioni, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. L'RPCT provvederà a creare tramite il canale di segnalazione interno implementato la relativa segnalazione.

16. A chi si può segnalare

Le segnalazioni whistleblowing vanno effettuate al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito RPCT), responsabile della gestione delle segnalazioni per conto di Servizi Ausiliari Sicilia, mediante i canali indicati al precedente punto 14.

17. Segnalazioni scritte

Le segnalazioni in forma scritta sono presentate tramite la piattaforma informatica Whistleblowing PA accessibile dal sito istituzionale alla pagina Amministrazione trasparente, cliccando al link <https://serviziusiliarisicilia.whistleblowing.it/>

La piattaforma utilizza strumenti di crittografia che consentono l'identificazione di ogni segnalazione ricevuta mediante l'attribuzione di un codice univoco. Il segnalante **deve conservare tale codice** e utilizzarlo, nei giorni successivi alla segnalazione, per accedere alla piattaforma e verificare se vi sia stato un riscontro da parte del RPCT o siano stati richiesti ulteriori elementi ad integrazione della segnalazione.

La piattaforma consente la compilazione, l'invio e la ricezione delle segnalazioni di violazioni sopra descritte, nonché al RPCT, che riceve tali segnalazioni, di comunicare in forma riservata con il segnalante.

Una volta effettuato l'accesso alla piattaforma informatica, il segnalante inserisce le informazioni preliminari e successivamente la descrizione del fatto.

Tutti i dati, compresi i dati identificativi del segnalante, sono trattati con la necessaria riservatezza dal RPCT esclusivamente nell'esercizio delle proprie funzioni di legge.

L'inserimento dei dati personali, quali nome, cognome, e-mail etc. é obbligatorio e può avvenire anche in fase successiva, riprendendo la segnalazione attraverso il codice assegnato al termine della registrazione. Viene rivolta al segnalante la domanda se vuole fornire dati identificativi.

18. Segnalazioni orali

Le segnalazioni orali sono effettuate con le seguenti modalità:

- su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con il RPCT fissato entro un termine ragionevole per il tramite della piattaforma informatica;

In tal caso saranno concordati i tempi, i luoghi e le modalità per il rilascio della segnalazione. Il colloquio che dovrà essere fissato entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni, potrà avere durata massima di 1 ora e la dinamica di interazione sarà sotto forma di domande dell'RPCT e risposte del segnalante.

Al termine dell'incontro sarà sottoscritto dalle parti il verbale della segnalazione che verrà caricato sulla piattaforma e trasmesso al segnalante, che viene custodito dall'RPCT in modalità riservata e con l'applicazione di idonee misure di sicurezza.

Tramite la segnalazione orale, la tutela della identità personale del segnalante può risultare in concreto più debole a causa della sua stessa natura, che impone la presenza fisica del segnalante presso i locali di

SAS. La segnalazione scritta mediante piattaforma è suggerita in via prioritaria.

19. Ruolo del RPCT nella gestione delle segnalazioni interne ed eventuale conflitto di interesse

Il RPCT gestisce il canale di segnalazione, garantendo la riservatezza dell'identità della persona segnalante, del facilitatore (colui che assiste il segnalante nel processo di segnalazione operante all'interno del medesimo contesto lavorativo, se individuato), della persona coinvolta (persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata), nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

In caso di utilizzo della piattaforma informatica, in cima al questionario compare, accanto alla data di segnalazione e di aggiornamento, la data di scadenza che l'RPCT ha possibilità di posticipare sulla singola segnalazione anche fino a 5 anni ma solo nei casi in cui sia necessario conservare i dati.

Il RPCT, nel rispetto del principio di riservatezza, svolge le attività preliminari istruttorie di verifica della legittimità della segnalazione (volta a verificare il rispetto del perimetro soggettivo ed oggettivo di applicabilità della normativa in ambito Whistleblowing). Laddove tale verifica ha esito positivo, l'RPCT svolge attività istruttorie interne al

fine di raccogliere gli elementi per l'analisi e la verifica della fondatezza della segnalazione che riporterà al vertice aziendale per ogni conseguente determinazione.

Al RPCT non spetta svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione, oggetto di segnalazione. Nell'ipotesi in cui si verifichi un caso di conflitto di interessi, ossia oggetto della segnalazione riguardi un fatto commesso dall'RPCT, o sia lo stesso RPCT a voler fare una segnalazione la gestione delle segnalazioni viene affidata all'Organismo di Vigilanza.

La segnalazione dovrà essere inviata per posta ordinaria all'indirizzo della sede societaria Piazza Castelnuovo n. 35 - 90141 Palermo all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza (OdV) quale deputato alla gestione, come segue:

- al fine di separare i dati identificativi del Segnalante dalla Segnalazione sono previste due (2) buste chiuse:
 - o la prima con i dati identificativi del Segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento;
 - o la seconda con le informazioni inerenti al fatto oggetto della Segnalazione;
 - o entrambe le suddette buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" all'Organismo di Vigilanza quale soggetto preposto alla gestione delle Segnalazioni in caso di conflitto di interessi.

Al fine di garantire lo svolgimento delle attività istruttorie, tale segnalazione non potrà essere effettuata in forma anonima e sarà oggetto di protocollazione riservata, in un apposito registro cartaceo da parte del soggetto preposto alla gestione e conservata in linea con

le previsioni della presente procedura.

Anche nel caso di gestione di conflitto di interessi, il responsabile nominato opera assicurando il mantenimento delle necessarie condizioni di indipendenza e la dovuta obiettività, competenza, diligenza professionale e riservatezza nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nella Segnalazione.

20. Svolgimento dell'istruttoria

Il RPCT procede ad una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità e poter quindi accordare al segnalante le tutele previste.

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, il RPCT avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi.

In particolare:

Il RPTC, in caso di ricevimento di una segnalazione non adeguatamente circostanziata, può avviare - tramite il canale, o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto - un dialogo con il segnalante chiedendo chiarimenti, documenti e ulteriori informazioni; può inoltre acquisire atti e documenti dagli altri uffici dell'Amministrazione nonché avvalersi della collaborazione degli stessi.

Il RPTC, qualora necessario, può coinvolgere terze persone tramite audizioni o altre richieste avendo sempre cura di tutelare la riservatezza del segnalante e del segnalato.

A seguito dell'attività svolta, qualora il RPTC ravvisi elementi di manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a

giustificare accertamenti o accerti un contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti o segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente, l'RPCT dà al segnalante un termine di 15 giorni per l'integrazione documentale e, in caso di mancata risposta entro il termine suddetto, dispone l'archiviazione della segnalazione con adeguata motivazione.

Qualora il RPTC ravvisi, invece, il *fumus* di fondatezza della segnalazione, si rivolgerà immediatamente agli Organi di amministrazione, gestione e controllo (CdA ; Direttore generale) e OdV trasmettendo una relazione con le risultanze delle sue attività istruttorie, allegando la documentazione ritenuta necessaria, avendo cura, anche in questo caso, di tutelare la riservatezza del segnalante. Dal momento della trasmissione della relazione i riceventi diventano titolari del trattamento dei dati.

L'RPCT o gli Organi di amministrazione, gestione e controllo SAS, ognuno rispettivamente per le proprie competenze, assumeranno le conseguenti decisioni e, se necessario, si rivolgeranno alla Procura della Repubblica e/o alla Corte dei Conti.

21. Raccolta del consenso del segnalante

Senza il consenso espresso del segnalante vi è divieto di rivelare l'identità dello stesso a persone diverse dal RPCT o da quelle competenti a dar seguito alle segnalazioni, durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione, ivi compreso l'eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre autorità.

L'acquisizione del consenso avviene attraverso apposita richiesta motivata dell'RPCT formulata all'interno della piattaforma informatica nel campo generico di dialogo con il segnalante e, in caso di segnalazione orale, nel verbale redatto dall'RPCT in occasione dell'incontro.

22. Termini procedurali

Per il tramite della piattaforma informatica, il RPCT rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione.

Il RPCT, in caso sia di segnalazione scritta che orale, fornisce riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione, nonché - in caso di richiesta di integrazioni, entro 3 mesi dal ricevimento delle integrazioni medesime.

23. Trattamento delle segnalazioni anonime

Sono segnalazioni anonime quelle da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante. Le stesse sono equiparate a segnalazioni ordinarie, se circostanziate, e il segnalante non potrà beneficiare delle misure di protezione disposta dal d.lgs. n. 24/2023.

Nel caso quindi pervengano segnalazioni anonime per il tramite della piattaforma informatica, qualora le stesse contengano elementi che le rendano circostanziate e/o relative a fatti di particolare rilevanza e gravità, in linea con le disposizioni di cui al D. Lgs. N. 24/2023, l'RPCT potrà richiedere tramite lo stesso canale al segnalante ulteriori

elementi per consentire un maggiore approfondimento dando un termine di 15 giorni. In ogni caso gli Organi Direttivi di SAS, in base alle rispettive competenze, potranno denunciare i fatti oggetto della segnalazione alla Procura della Repubblica e/o alla Corte dei Conti.

Le segnalazioni anonime ricevute sono conservate non oltre cinque (5) anni decorrenti dalla data di ricezione di tali segnalazioni, rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

Se il segnalante comunica successivamente la propria identità, vi è obbligo di applicare le misure di protezione disposte dal d.lgs. n. 24/2023.

24. Canale di segnalazione esterno

Le segnalazioni esterne sono quelle rivolte all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) mediante i canali attivati dall'ANAC sul sito <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della presentazione, **ricorre una delle seguenti condizioni:**

- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito, perché non è stata trattata entro un termine ragionevole oppure non è stata intrapresa un'azione per affrontare la violazione;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace

seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

25. Divulgazione pubblica

La divulgazione pubblica è lo strumento per rendere di pubblico dominio l'informazione sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (social network e nuovi canali di comunicazione quali *facebook, twitter, youtube, instagram*).

Il segnalante beneficia della protezione prevista dal D.lgs. n. 24/2023 se ricorre una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la

segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal decreto per il *whistleblower* e prima riportate.

Laddove pubblici invece violazioni utilizzando ad es. uno pseudonimo che non consente l'identificazione, ANAC tratterà la divulgazione alla stregua di una segnalazione anonima e avrà cura di registrarla, ai fini della conservazione, per garantire al divulgatore, in caso di disvelamento successivo dell'identità dello stesso, le tutele previste se ha comunicato ritorsioni.

Per maggiori dettagli si rinvia alle apposite linee guida ANAC pubblicate su <https://www.anticorruzione.it/>.

26. Denuncia all'Autorità giurisdizionale

Il soggetto tutelato si può rivolgere alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

Qualora la persona segnalata rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal decreto, ciò non lo esonera dall'obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

Le stesse misure sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni vanno rispettate dalle Autorità giurisdizionali cui è sporta denuncia.

27. Conservazione della documentazione

La documentazione relativa alle Segnalazioni è confidenziale e viene archiviata in maniera sicura all'interno della piattaforma ed è accessibile solo al responsabile della gestione delle segnalazioni.

La documentazione relativa alle segnalazioni scritte in forma ordinaria gestite per i casi di conflitto di interessi sarà conservata in linea con le istruzioni per la conservazione della documentazione aziendale.

I documenti saranno conservati per un periodo non superiore a 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, ovvero fino a quando sarà necessario a norma di legge in caso di procedimenti giudiziari.

28. Comunicazioni periodiche/Flussi informativi

Il responsabile della gestione delle segnalazioni predisporrà una relazione trimestrale riepilogativa delle Segnalazioni ricevute (comprendente anche le indagini che hanno portato alla eventuale archiviazione della Segnalazione) che invierà all'Organo Direttivo competente e all'OdV.

Oltre a quanto sopra tutte le volte che se ne ravvisi la necessità il responsabile della gestione delle segnalazioni potrà comunicare i casi che ritiene opportuni ai soggetti di cui sopra. In particolare, il responsabile della gestione delle segnalazioni comunicherà all'OdV il ricevimento delle segnalazioni che avranno ad oggetto violazioni del

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex 231/2001 e/o la commissione di reati presupposto e coinvolgerà il medesimo Organismo di Vigilanza nello svolgimento delle attività istruttorie.

29. Sistema disciplinare

SAS valuterà le opportune misure disciplinari nei confronti dei dipendenti che hanno posto in essere condotte illecite.

Analogamente, provvedimenti disciplinari saranno adottati a carico dei Segnalanti dipendenti della Società che hanno effettuato con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Sono previste sanzioni anche nei confronti di chi viola le misure di tutela del Segnalante.

I provvedimenti disciplinari di cui sopra saranno adottati conformemente alle procedure aziendali in essere.

SAS può promuovere eventuali procedimenti giudiziari qualora ne sussistano i motivi.

30. Sanzioni

In caso di violazione delle previsioni di cui alla presente Procedura, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui ai Paragrafi 7 e 11 della presente Procedura;

- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 5 (relativamente al canale di segnalazione interna) e 6, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- da 500 a 2.500 euro, quando accerta che il Segnalante ha effettuato una segnalazione con dolo o colpa grave, salvo che il Segnalante sia stato già condannato, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

31. Iter di approvazione e pubblicazione delle procedure

Le presenti procedure sono adottate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'RPCT, e pubblicate al link <https://serviziausiliarisicilia.whistleblowing.it/>

Vengono altresì esposte nelle bacheche che insistono nei locali di Servizi Ausiliari Sicilia.

L'informativa sul trattamento dei dati personali in favore dei segnalanti è pubblicata sulla piattaforma informatica adottata da SAS per la gestione delle segnalazioni all'indirizzo <https://serviziausiliarisicilia.whistleblowing.it/>.